

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. - pubblicazione di annuncio relativo a: Domanda della Comunione di Utenti tra i Sig.ri Doria Lamba Leone, Gioana Marro Anna Maria e l'impresa "La Cascina Società Semplice Agricola", di subingresso nella titolarità della concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 1 pozzo, in Comune di Pinerolo, ad uso agricolo e zootecnico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 39-966/2019 del 24/01/2019:

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che la Comunione di Utenza costituita tra i Sig.ri Doria Lamba Leone, Gioana Marro Anna Maria e l'impresa "La Cascina Società Semplice Agricola", con sede legale nel Comune di Novello, località Ciochini 9/A, P. IVA 03332960040, rappresentata dal Sig. Doria Lamba Leone, per le ragioni sopra descritte, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione di acqua dal pozzo, cod. univoco TO-P-04313, f. n. 64, part. n. 131, in Comune di Pinerolo (TO), ad uso agricolo per irrigare 20 ha di terreno e ad uso zootecnico in misura di una portata massima complessiva di 0,9 l/s, corrispondente ad un volume medio annuo di 18.000 metri cubi, di cui alla D.D. n. 591-135371/2006 del 02.05.2006 e alla successiva D.D. n. 503-32431/2010 del 02.09.2010 (Cod Utenza: TO12795 - Pratica Prov: 022332);
- 2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 591-135371/2006 del 02.05.2006, e dal relativo disciplinare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e dalla successiva D.D. n. 503-32431/2010 del 02.09.2010: in particolare l'autorizzazione è accordata in solido ai Signori Doria Lamba Leone, Gioana Marro Anna Maria e all'impresa "La Cascina Società Semplice Agricola" e conseguentemente, qualora una della parti venga meno agli obblighi inerenti l'autorizzazione, le altre saranno obbligate ad ottemperarvi;
- 3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 4) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della succitata Comunione di Utenti;

(... omissis ...)"